

Decreto Competitività

Modifica del Comma 2,
art. 234 del D.Lgs. 152/06



**RASSEGNA
STAMPA**

aggiornato a martedì 16 settembre 2014

Chiarimenti sui beni in polietilene

Lunedì 01 Settembre 2014 15:08



Con la conversione del DL 91/14 (Competitività e Ambiente) nella legge 116/14 dell'8 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, il legislatore ha voluto far chiarezza su cosa si debba intendere per "bene in polietilene" ai fini dell'adesione al Consorzio Polieco e pagamento del relativo contributo ambientale, tema lungamente controverso.



In particolare, viene chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 234 del Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06), per beni in polietilene si intendono i beni "composti interamente da polietilene", escludendo dal campo di applicazione i manufatti contenenti solo in parte questa poliolefina. Inoltre, in attesa di uno specifico Decreto interministeriale Ambiente - Sviluppo Economico, che sarà aggiornato ogni tre anni, per beni in polietilene si devono intendere esclusivamente: "i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione".

Questo il testo integrale della norma:

"b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione".

© Polimerica - Riproduzione riservata

link:

http://www.polimerica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13876:chiarimenti-sui-beni-in-polietilene&catid=8:rifiuti%20e%20ambiente&Itemid=71



Ultimissime

Aggiornamento
Normativo

Acque

Appalti e acquisti verdi

Aria

Cambiamenti climatici

Contabilità ambientale

Danno ambientale e
bonifiche

Disposizioni trasversali

Energia

Imballaggi

Milano, 3 settembre 2014

**Conversione DI "Competitività", chiarezza su
beni in polietilene**

(Francesco Petrucci)

Parole chiave: **Imballaggi** | **Rifiuti** | **Consorzi** | **Plastica** | **Recupero /
Riciclo / Riuso**

Altri documenti con le stesse parole chiave

Più **chiarezza su cosa sia un "bene in polietilene"** ai fini dell'adesione a Polieco. Le precisazioni arrivano dalla legge 8 agosto 2014, n. 116 che converte il DI 91/2014, in vigore dal 21 agosto.

L'articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies, DI 91/2014, convertito in legge 116/2014 riscrive l'articolo 234, comma 2 del Dlgs 152/2006 precisando che ai fini dell'adesione al Consorzio per il riciclo di rifiuti di beni in polietilene (**Polieco**), per "bene in polietilene" si intende quello composto interamente da polietilene, escludendo quindi i manufatti contenenti solo in parte tale polimero sintetico. I beni in polietilene sono individuati dal MinAmbiente con apposito decreto che viene aggiornato ogni 3 anni. In attesa della prima emanazione del decreto, per beni in polietilene si intendono esclusivamente i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione.

Le newsletter

Aggiornamento normativo

Newsletter Nextville

Puntosostenibile

link:

<http://reteambiente.it/news/20841/conversione-dl-competitivita-chiarezza-su-beni/>



AMBIENTE E ENERGIA

Novità per il settore energetico nel D.L. 91/2014 Competitività (#CAMPOLIBERO)
 Pubblicato: lunedì 25 agosto 2014

Decreto competitività (#CAMPOLIBERO)
 Pubblicato: venerdì 22 agosto 2014

Versamento del contributo per il funzionamento dell'AEEG per l'anno 2014
 Pubblicato: giovedì 24 luglio 2014

Fotovoltaico e biogas sotto attacco
 Pubblicato: venerdì 18 luglio 2014

Decreto competitività (#CAMPOLIBERO)

GIANPAOLO CASARIN · 22 AGOSTO 2014

Condividi



“ Il decreto-legge 24.6.2014 n° 91 (cosiddetto decreto competitività) è stato definitivamente convertito in legge n° 116 dell'11 agosto 2014 (in G.U. suppl. ordinario n° 192 del 20.8.2014). Il decreto contiene, tra l'altro, una serie di disposizioni per il rilancio del settore agricolo. Qui di seguito segnaliamo, in estrema sintesi, le novità di maggiore rilievo, riservandoci di approfondire successivamente i singoli argomenti.

- Registro unico dei controlli sulle imprese agricole (art. 1, commi 1 e 2)

I controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole saranno effettuati in modo coordinato, evitando sovrapposizioni. I controlli saranno verbalizzati e notificati anche nei casi di constatata regolarità. Con successivo Decreto interministeriale sarà istituito il registro unico dei controlli presso il MIPAF.

- Rafforzamento dell'istituto della diffida (art. 1, commi 3 e 4)

Per le violazioni in materia agroalimentare (per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria) l'organo di controllo diffida l'interessato ad adempiere le prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni.

- Prevenzione incendi (art. 1bis, comma 1)

Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 mc. (circa 50 q.li di gasolio), anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR 1.8.2011 n° 151. Negli altri casi è confermata la scadenza del 7.10.2014.

- Registri di prodotti vitivinicoli (art. 1bis, comma 5)

I registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale. L'attuazione della disposizione è demandata ad un futuro D.M.

- Servizi di consulenza per la circolazione delle macchine agricole (art. 1bis, comma 14)

Le organizzazioni professionali agricole, nell'esercizio dell'attività di consulenza sull'argomento, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero dei Trasporti ai fini dell'immatricolazione e della gestione relativa la proprietà di macchine agricole. L'operatività è demandata ad un futuro D.M.

- Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1 – Ter)

Viene istituito un sistema di consulenza aziendale alle imprese agricole che deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura.

I criteri da adottare sono demandati ad un futuro D.M.

- Disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo (art. 2)

Vengono introdotte semplificazioni per le pratiche enologiche.

Per i titolari di stabilimenti enologici con capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri l'obbligo della tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza.

- Incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5)

E' previsto un incentivo per i datori di lavoro agricoli che assumano, con contratto O.T.I. o contratto O.T.D. triennale con minimo 102 giornate di lavoro annuo, giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni privi di impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di secondo grado.

Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto.

L'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda per un periodo di 18 mesi, e comunque non può essere superiore a 3.000€ per O.T.D. e 5.000€ per O.T.I..

Il comma 13 prevede l'estensione della deduzione IRAP al lavoro determinato, a condizione che i contratti abbiano una durata triennale e il lavoratore abbia lavorato per almeno 150 giornate/anno. L'importo base della detrazione è in questo caso di 3.750 € e di 6.750 € per donne e giovani.

L'operatività dell'incentivo all'assunzione è condizionata all'emanazione da parte dell'INPS della circolare applicativa.

L'operatività della deduzione IRAP è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

- Disposizioni per i contratti di rete (art. 6-bis)

Le imprese agricole e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete possono accedere ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 1 L. n° 311/2004 per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica.

La partecipazione di una impresa ad un contratto di rete, a parità delle altre condizioni, fa acquisire alla stessa priorità nell'accesso alle misure PSR.

- Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani (art. 7)

Ai CD e IAP, iscritti all'INPS, di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto delle norme sugli aiuti "de minimis", una detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni agricoli, diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di 80€ per ettaro e fino ad un massimo di 1.200 € annui, a partire dal 2014.

- Maggiorazione del R.D. e R.A. ai fini IRPEF (art. 7, comma 4)

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi di imposte 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo d'imposta 2016, i RD e RA sono rivalutati del 15% per il 2013 e 2014 e del 30% per il 2015, nonché del 7% a decorrere dal 2016. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e IAP iscritti all'INPS, la rivalutazione è del 5% per il 2013 e 2014 e del 10% per il 2015.

- Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani (art. 7 – bis)

Le agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (per investimenti non superiori a 1,5 milioni di €), a un tasso pari a 0, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo ha una durata non superiore a 15 anni.

Soggetti beneficiari: le imprese, in qualsiasi forma costituita, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante attività esclusivamente agricola ai sensi dell'art. 2135 Cod. Civ. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti di sviluppo o consolidamento.

Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
- b) esercitano esclusivamente attività agricola;
- c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

- Diritto di prelazione agraria esteso alle cooperative agricole (art. 7 Ter)

L'esercizio del diritto di prelazione agraria o di riscatto è esteso alle cooperative agricole qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci siano in possesso della qualifica di CD.

SISTRI (art. 10 comma 12 bis e art. 14, commi 2 bis e 8 bis)

- viene prorogato il termine ultimo – dal 3 marzo al 31 dicembre 2014 – per l'approvazione del decreto di semplificazione dei SISTRI previsto dal comma 8 del DL 101/2013, convertito nella Legge 125/2014;
- viene data la possibilità agli imprenditori agricoli di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione delle schede SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati; tale misura integra, con l'introduzione del comma 1 quinquies all'art. 190 del d.lgs. 152/06 le semplificazioni sulla tenuta del registro di carico e scarico già previste dal comma 1 ter del suddetto articolo;

BENI in Polietilene (art. 14, comma 8)

In sede di conversione è stata introdotta la lettera b-quinquies al comma 8 dell'articolo 14, relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da beni in polietilene. La norma modifica l'articolo 234 del D.lgs n. 152/2006 relativo al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, **Polieco**.

In particolare viene fornita una definizione di beni in polietilene, ovvero beni composti interamente da polietilene – e non più a base di polietilene – individuati con apposito decreto e verificati con cadenza triennale. In fase di prima applicazione e fino all'emanazione del predetto decreto viene fornito un primo elenco di beni, che sono riconducibili prevalentemente al settore agricolo, ovvero:

- film per copertura di serre e tunnel;
- film per la copertura di vigneti e frutteti;
- film per la pacciamatura;
- film per insilaggio;
- film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli;
- film per pollai;
- le reti ombreggianti di copertura e protezione.

Allo stato attuale le imprese agricole rientrano fra gli obblighi consortili del **Polieco** in via principale in qualità di utilizzatori (categoria B) e in via residuale come importatori di beni in polietilene (categoria A). Da ciò ne scaturiscono obblighi di partecipazione diversi.

Gli obblighi consortili riferiti alla categoria B possono essere così sintetizzati:

- l'iscrizione obbligatoria che può essere anche fatta tramite le associazioni nazionali di categoria (in quest'ultimo caso è necessario acquisire dalle imprese la volontà di delegare l'associazione);
- dichiarazione annuale, contenente l'elenco dei fornitori con i relativi quantitativi acquistati nel corso dell'anno, senza il versamento di alcun contributo se già assolto all'atto dell'acquisto del bene; in caso contrario dovranno essere versati contributi come per la categoria A.

Per la categoria A (produttori/importatori), invece, è necessaria:

- l'iscrizione singola per ogni aderente, il cui contributo di adesione si calcola in base all'entità del fatturato dell'anno precedente;
- la presentazione della dichiarazione periodica e il pagamento di un contributo pari a 0.10 euro/Kg a cui si deve sommare un contributo per il riciclo (0.05 euro/kg) o per lo smaltimento (0.021 euro/kg).

link:

<http://www.confagricolturateviso.it/tecnico/decreto-competitivita-campolibero>

[Circolari](#)[News](#)[Rassegna Stampa](#)[Media Gallery](#)

Vuoi ricevere Circolari e News ?

1 Inserisci nome utente e password
In alto a destra inizia dal tasto Login**2** Entra nella tua MyPage
Una volta entrato, seleziona **Modifica Dati**
sempre in alto a destra e attiva il flag per la richiesta
della newsletter.

Percorso: Home Page / Comunicazioni / News

Comunicazioni

[Stampa](#) [Invia ad un amico](#)

28 agosto 2014

News

AMBIENTE
DIREZIONE

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298
m.meloncelli@confindus...AMBIENTE. BENI IN POLIETILENE. AGGIORNAMENTI SU OBBLIGO DI
ADESIONE AL CONSORZIO POLIECO

Il 20 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 di conversione del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". In riferimento alla spinosa questione dell'obbligo o meno di adesione al consorzio di riciclaggio dei beni in polietilene, **Polieco**, la nuova Legge dispone, all'art. 14 comma 2, una modifica dell'art. 234 del D.Lgs 152/06 e precisa che:

".... per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione"

Si invitano pertanto tutte le aziende interessate al tema a verificare la propria singola posizione alla luce delle presenti modifiche normative ed eventualmente a contattare i nostri uffici per ulteriori approfondimenti.

link:

<http://www.confindustriabergamo.it/comunicazioni/news?id=14977>



AREA PRIVATA

AMBIENTE - BENI IN POLIETILENE: CONSORZIO POLIECO

AREA PUBBLICA

Lo scorso 201 agosto è stata pubblicata la Legge n. 116/2014 di conversione del DL n. 91/2014.

In riferimento alla questione dell'obbligo di adesione al consorzio di riciclaggio dei beni in polietilene (**Polieco**), la nuova Legge dispone, all'art. 14 comma 2, una modifica dell'art. 234 del D.Lgs 152/06 e precisa che :
".... per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione".
Le aziende interessate sono invitate pertanto a verificare la propria posizione alla luce delle presenti modifiche normative ed eventualmente a contattare i nostri uffici per ulteriori approfondimenti.

link:

<http://www.assind.cr.it/content/ambiente-beni-poli-etilene-consorzio-polieco-0>

Comunicato stampa

Decreto competitività e PolieCo: ecco perché nulla cambia.

Poiché a seguito di recenti interventi sia del Governo che del Parlamento su aspetti della disciplina del PolieCo è stata sostituita la versione [già in passato oggetto di modifica] del comma 2 dell'articolo 234 con una nuova versione dello stesso comma - il PolieCo ribadisce come il nuovo comma sia **privo dei requisiti minimi per avere alcuna applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano**; a tacer altro, come le parole inserite nel nuovo testo del comma 2 - quali "composti" direttamente associato ad "interamente" (ed è palese che la composizione presuppone la non unicità), "ridda" (movimento disordinato, agitato e convulso) oltre a "si intendono" (usato per esemplificare il parziale e non per dettagliare l'intero) - **rendono il comma in questione** [uno dei quattordici dell'articolo 234, di cui tredici restati invariati] **inapplicabile**.

L'intervento legislativo sul Consorzio, dal punto di vista giuridico, risulta quindi di **nessun impatto pratico: non mutando nella forma e nella sostanza l'intero articolo 234 in parola, che consta complessivamente di quattordici commi [di cui tredici commi appunto restano invariati]**.

Poiché la nuova inapplicabile versione del comma 2, come del resto altri interventi susseguitisi dal 1997 ad oggi, non consente - a chi volesse sottrarsi non tanto agli obblighi consortili, quanto agli obblighi ambientali generare - alcuna scusa per una "sospensione" del principio "chi inquina paga", continuando il PolieCo ad essere istituzionale garante dal diritto ambientale per i beni ed i rifiuti a base di polietilene in Italia.

Cerca nel sito

Siamo anche su



Per Polieco "nulla è cambiato"

Lunedì 15 Settembre 2014 07:41 |



La legge 116/14 dell'8 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, contiene un articolo che definisce che cosa si deve intendere per per beni in polietilene (esclusivamente quelli "composti interamente da polietilene"); inoltre, in attesa di uno specifico Decreto Ambiente - Sviluppo Economico, riporta un primo elenco dei beni in polietilene ai fini dell'applicazione dell'art. 234 del Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06). [Leggi il nostro articolo sul tema.](#) Polieco ha fornito la sua interpretazione della norma, che riportiamo integralmente di seguito.



Decreto competitività e PolieCo: ecco perché nulla cambia.

Poiché a seguito di recenti interventi sia del Governo che del Parlamento su aspetti della disciplina del PolieCo è stata sostituita la versione [già in passato oggetto di modifica] del comma 2 dell'articolo 234 con una nuova versione dello stesso comma - il PolieCo ribadisce come il nuovo comma sia privo dei requisiti minimi per avere alcuna applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano; a tacer altro, come le parole inserite nel nuovo testo del comma 2 - quali "composti" direttamente associato ad "interamente" (ed è palese che la composizione presuppone la non unicità), "ridda" (movimento disordinato, agitato e convulso) oltre a "si intendono" (usato per esemplificare il parziale e non per dettagliare l'intero) - rendono il comma in questione [uno dei quattordici dell'articolo 234, di cui tredici restati invariati] inapplicabile.

L'intervento legislativo sul Consorzio, dal punto di vista giuridico, risulta quindi di nessun impatto pratico: non mutando nella forma e nella sostanza l'intero articolo 234 in parola, che consta complessivamente di quattordici commi [di cui tredici commi appunto restano invariati].

Poiché la nuova inapplicabile versione del comma 2, come del resto altri interventi susseguitisi dal 1997 ad oggi, non consente - a chi volesse sottrarsi non tanto agli obblighi consortili, quanto agli obblighi ambientali generare - alcuna scusa per una "sospensione" del principio "chi inquina paga", continuando il PolieCo ad essere istituzionale garante dal diritto ambientale per i beni ed i rifiuti a base di polietilene in Italia.

Fonte: **Polieco**

© Polimerica - Riproduzione riservata